

ORIGINALE

Deliberazione N. 117

Data 30-10-2023



CITTÀ DI CAMPOSAMPIERO

PROVINCIA DI PADOVA

- Piazza Castello, n° 35 – 35012 Camposampiero (PD) -
Codice fiscale 80008970289 - Partita I.V.A. 00686700287

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: CANONE UNICO PATRIMONIALE. DETERMINAZIONE ESENZIONE AI SENSI DELL'ART. 27 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO COMUNALE.

L'anno **duemilaventitre** il giorno **trenta** del mese di **ottobre** alle ore **12:30** nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione del presente oggetto risultano

MACCARRONE KATIA	Sindaco	P
MARZARO ATTILIO	Vice Sindaco	P
MASETTO LUCA	Assessore	A
Simeonato Moira	Assessore	P
GONZO CARLO	Assessore	P
Baggio Lorenza Maria	Assessore	A

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Sig. PERARO PAOLA

MACCARRONE KATIA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a discutere sull'oggetto sopraindicato.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
MACCARRONE KATIA

firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 c. 2 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Il Segretario Generale
PERARO PAOLA

firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 c. 2 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

N. Reg. Pubblicaz. del

PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1, Testo Unico – D.lgs. 267/2000)

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo On Line per 15 giorni consecutivi

ESECUTIVITA'

(art. 134, comma 3, Testo Unico – D.lgs. 267/2000)

La presente deliberazione diviene esecutiva decorsi 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune di Camposampiero è dotato di apposito “*Regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*”, ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 , articoli 816-836, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 29.12.2020;

Considerato che il Regolamento suddetto contiene, tra le altre disposizioni, anche la disciplina a cui sono assoggettate le occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico, effettuate da aziende che erogano **servizi di pubblica utilità**, ed in particolare i servizi di rete, in conformità a quanto stabilito dagli art. 1, comma 831 della Legge 160/2019;

Rilevato in particolare in considerazione ad esse, che appare previsto un regime speciale di esenzione, così come riportato dall’articolo 27 del Regolamento comunale che testualmente recita:

Articolo 27- Esenzioni

1. Sono esenti dal canone tutte le fattispecie disciplinate dall’art. 1, comma 833, della legge n. 160/2019 ed inoltre:

r) le occupazioni permanenti del sottosuolo (tombinamenti) qualora le stesse siano a disposizione della collettività, miglioramento e sicurezza della viabilità e non ad esclusivo utilizzo del privato;

s) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d’acqua potabile o di irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;

Considerato:

- che in ordine all’applicazione della normativa succitata sono insorte talune **divergenze interpretative** in merito al regime a cui devono essere assoggettati gli interventi operati da Etra Spa sul territorio comunale, riferiti alla manutenzione delle condotte esistenti e/o la realizzazione di nuovi tratti di rete, o in genere di allacciamento al servizio pubblico da parte di privati in ambito idrico e fognario, con particolare riferimento all’**occupazione temporanea** effettuata con i contestuali **cantieri edili** connessi all’intervento;
- che, anche alla luce del recente decreto legge 146/2021, di interpretazione autentica delle norme contenute nella legge 169/2019, articolo 1, commi 831-833 riguardanti le occupazioni di suolo pubblico, mentre appare chiara l’esenzione per le **occupazioni permanenti** effettuate nel territorio comunale mediante cavi e condutture dal soggetto esercente il servizio pubblico, la questione si presenta più controversa per quanto concerne l’**occupazione temporanea** legata alla presenza di cantieri di messa in opera per la posa e la manutenzione delle reti - anche mediante la presenza di mezzi d’appoggio necessari per effettuare gli scavi e rimuovere i materiali estratti, oltre al deposito di materiale inerte e spesso di tubature di dimensioni e diametro vari, a titolo d’esempio -, che sarebbe assoggettata al pagamento del canone unico patrimoniale, da calcolarsi in base alla metratura sottratta all’uso pubblico ed in base ai giorni di effettiva occupazione;

Rilevato che, per tale ragione, si è ritenuto di evidenziare, in sede di rilascio dell’autorizzazione annuale richiesta da parte di Etra Spa, ovvero in sede di autonome richieste di concessione di suolo pubblico da parte del medesimo ente, la debenza di tale canone per “ *le aree/superfici eccedenti (esempio: area di cantiere, ecc.)...*” le fattispecie già indicate alle lett. r)-s) del citato Regolamento, da riconoscersi in connessione alle singole concessioni che presentassero tali caratteristiche, previo il pagamento del canone di occupazione dovuto;

Riscontrato che con nota trasmessa in data 17 gennaio 2023, acquisita al protocollo al. n. 1351 del 19.01.2023, ed indirizzata a tutti i Comuni dell'ATO Brenta, al cui bacino il Comune di Camposampiero appartiene, Etra Spa ritiene di essere, *ex lege*, **esentata** da ogni possibile pagamento della **tassa di occupazione Tosap** (ora canone di occupazione patrimoniale CUP), sia per l'esecuzione diretta di opere sia nei confronti di eventuali ditte appaltatrici affidatarie di lavori afferenti l'esecuzione di opere del Sistema idrico integrato, sia ai sensi della normativa succitata, che in virtù anche dell'art. 65.2 della Concessione in atto con il Consiglio di Bacino, secondo cui "*alla cessazione del rapporto di concessione, ... i beni necessari alla gestione del servizio sono trasferiti senza ulteriori oneri o corrispettivi nella disponibilità dell'EGA.*", secondo una lettura combinata dalla quale fare discendere un rafforzamento del regime di esenzione sopradetto;

Dato atto che il Regolamento comunale sul canone unico patrimoniale, all'articolo 27, comma 2, inserisce la previsione secondo cui "*la Giunta comunale può concedere l'esenzione totale del pagamento del canone per le occupazioni ...*", attribuendo pertanto alla Giunta un potere ricognitorio ed interpretativo volto ad estendere la previsione di esenzione anche in presenza di particolari fattispecie di cui non sia stata contemplata l'ipotesi nei casi disciplinati o volto a chiarire, in maniera più esaustiva e pertinente, il contenuto e la portata di essi;

Considerato che l'articolo 153, comma 1, del Codice dell'Ambiente (D.lgs. 3 aprile 2006, n.152) che statuisce che: "*le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare*", possa essere invocata quale **norma di carattere generale** cui poter farsi ricorso in caso di dubbi interpretativi, al fine di definire il regime giuridico a cui fare riferimento, e possa pertanto ritenersi che tutto l'intero processo di rete connesso al sistema idrico, ivi compresi i lavori che nel loro complesso contribuiscono a portarlo a realizzazione, beneficino del carattere di esenzione, trattandosi sempre di attività dipendenti ed accessorie all'intervento principale autorizzato;

Ritenuto, pertanto, di **estendere**, ai sensi e fini di cui all'articolo 27, comma 2 del Regolamento comunale del canone unico patrimoniale, ed in applicazione di esso, riconoscendo **il carattere di esenzione, previsto dalle lettere r) ed s) sopra riportate anche alle opere e aree di cantiere connesse alla realizzazione di tali interventi** (eccedenti l'occupazione permanente del sottosuolo derivante da tombinamenti, allacciamenti fognari, condutture d'acqua, innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi) e quindi alle occupazioni temporanee di volta in volta necessarie, **e nella stretta misura di pertinenza e funzionalità di esse, per complementarità con l'intervento autorizzato**;

VISTI ED ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dall'art. 49 – 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

CON l'assistenza del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

CON VOTI unanimi e favorevoli legalmente espressi ai sensi della vigente normativa;

DELIBERA

1. Di dare atto e fare proprio quanto in premessa esposto;
2. Di **estendere**, ai sensi e fini di cui all'articolo 27, comma 2 del Regolamento comunale del canone unico patrimoniale, ed in applicazione di esso, l'esenzione prevista dalle lettere r) ed s) dello stesso art. 27, anche **alle opere e aree di cantiere connesse alla realizzazione degli**

interventi operati da Etra Spa sul territorio comunale, riferiti alla manutenzione delle condotte esistenti e/o la realizzazione di nuovi tratti di rete, o in genere di allacciamento al servizio pubblico da parte di privati in ambito idrico e fognario;

3. Di precisare che l'esenzione riguarda le occupazioni temporanee di volta in volta necessarie, **e nella stretta misura di pertinenza e funzionalità di esse, per complementarità con l'intervento autorizzato** ed eccedenti l'occupazione permanente del sottosuolo derivante da tombinamenti, allacciamenti fognari, condutture d'acqua, innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
4. Di tenere conto della presente deliberazione in sede annuale di determinazione delle tariffe relative al canone unico patrimoniale e quindi, nella determinazione del gettito da iscrivere a Bilancio.
5. Di dichiarare, con separata votazione che riporta il medesimo esito, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. – D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ESAMINATA la proposta di deliberazione

ESPRIME parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA della stessa.

Il Responsabile del Servizio
F.to ZAMPIERI MIRKO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

ESAMINATA la proposta di deliberazione

ESPRIME parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE della stessa.

Il Responsabile del Servizio
F.to Zampieri Antonietta